



# CONSIGLIO REGIONALE DEL VENETO

UNDICESIMA LEGISLATURA

---

## PROGETTO DI LEGGE N. 13

---

PROPOSTA DI LEGGE d'iniziativa dei Consiglieri Ciambetti, Pan, Rigo, Andreoli, Cecchetto, Cestari, Corsi, Dolfin, Favero, Finco, Gianpiero Possamai, Puppato, Zaia, Villanova, Michieletto, Bet, Bisaglia, Boron, Brescacin, Cavinato, Centenaro, Cestaro, Gerolimetto, Giacomini, Maino, Rizzotto, Sandonà, Scatto, Sponda, Vianello, Zecchinato, Piccinini, Speranzon, Polato, Formaggio, Razzolini, Soranzo, Venturini e Bozza

**RICONOSCIMENTO AI PROFESSORI E RICERCATORI  
UNIVERSITARI IN ASSISTENZA DEI BENEFICI ECONOMICI PER LO  
SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI CONTRASTO ALL'EMERGENZA  
EPIDEMIOLOGICA DA SARS-COV-2**

Presentato alla Presidenza del Consiglio il 6 novembre 2020.

## **RICONOSCIMENTO AI PROFESSORI E RICERCATORI UNIVERSITARI IN ASSISTENZA DEI BENEFICI ECONOMICI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI CONTRASTO ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA SARS-COV-2**

*Relazione:*

*L'articolo 1 del D.L. 18/2020 e s.m. e i. ha stabilito, al fine di remunerare il personale dipendente del Servizio Sanitario nazionale direttamente impiegato nelle attività di contrasto all'emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi dell'epidemia provocata dal virus SARS-COV-2, di incrementare, anche in deroga ai vigenti vincoli legislativi, le risorse dei fondi contrattuali delle aziende ed enti dello stesso SSN, autorizzando a tal scopo la spesa di 250 milioni di euro a valere sul finanziamento sanitario corrente stabilito per l'anno 2020, ripartito tra le Regioni e le Province Autonome sulla base delle quote d'accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2019.*

*Lo stesso articolo prevede la possibilità per le Regioni e le Province Autonome di incrementare i predetti importi di un ammontare aggiuntivo il cui importo non può essere superiore al doppio degli stessi, fermo restando l'equilibrio economico del sistema sanitario delle stesse Regioni e Province autonome.*

*Con l'articolo di legge proposto si intende riconoscere l'anzidetto beneficio anche ai professori e ricercatori universitari in assistenza che operano presso gli enti del SSR. Ciò in considerazione dello straordinario impegno profuso dallo stesso personale che, nel fronteggiare la pandemia, oltre ad essere esposto al rischio di contagio, cui in molti casi ha fatto seguito la contrazione della malattia, ha dato, e continua a dare dimostrazione di grande professionalità, responsabilità, disponibilità e dedizione al lavoro.*

*Le norme nazionali suindicate fanno espresso riferimento al personale dipendente del SSN e non anche al personale universitario in assistenza che pur ha operato accanto ai medici e agli altri operatori sanitari del SSN nei servizi coinvolti nell'emergenza e si è distinto per l'alto impegno profuso, in alcuni casi anche diretto allo studio di nuove terapie per far fronte alla pandemia.*

*Al riguardo si ritiene che il mancato esplicito riferimento al personale in parola non implichi l'esclusione dello stesso dai benefici previsti dalla normativa sopra richiamata.*

*Si evidenzia, al riguardo, che, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.Lgs. 21 dicembre 1999, n. 517, disciplinante i rapporti tra Servizio sanitario regionale e Università, ai professori e ricercatori universitari che svolgono attività assistenziale presso le strutture ospedaliero-universitarie, fermo restando il loro stato giuridico, si applicano, per quanto attiene all'esercizio dell'attività assistenziale, le norme stabilite per il personale dello stesso SSN. Ne consegue che in forza di tale norma, tutte le disposizioni legislative che riguardino il personale dipendente, ad esclusione di quelle che per loro natura abbiano come destinatari i soli dipendenti del SSN o siano incompatibili con lo status dei docenti universitari, trovano applicazione anche nei confronti di questi ultimi, in relazione all'attività assistenziale da essi svolta presso le aziende ospedaliero-universitarie. Non si ravvisano pertanto ragioni per le quali il predetto personale debba essere escluso dai benefici previsti dall'articolo 1 del D.L. 18/2020.*

*Si sottolinea poi come, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, del citato D.Lgs. 517/1999, ai professori e ricercatori universitari competono gli adeguamenti economici previsti dai contratti collettivi nazionali per il personale sanitario del SSN, senza che tali adeguamenti, che concorrono alla definizione del limite di spesa relativo al trattamento economico del personale in parola, stabilito nel comma citato, siano conteggiati tra le somme stanziare per la stipula degli stessi contratti. Pertanto, in considerazione della circostanza che gli "incentivi" per il personale dipendente di cui all'art. 1 del D.L. 18/2020 integrano, ancorchè solo per l'anno 2020, i fondi del trattamento accessorio e, quindi, costituiscono un incremento del trattamento economico contrattuale, anche il corrispondente beneficio erogabile al personale universitario non deve necessariamente trovare copertura negli stanziamenti disposti o autorizzati dal predetto art. 1 del D.L. 18/2020, ben potendo i relativi oneri essere posti a carico delle risorse regionali destinate al finanziamento del servizio sanitario.*

*Analogamente il beneficio che si intende corrispondere ai medici specializzandi, iscritti all'ultimo e penultimo anno di corso delle scuole di specializzazione delle Università degli Studi di Padova e Verona, è giustificato dalla circostanza che anche questi ultimi hanno operato accanto ai medici e agli altri operatori sanitari del SSN nei servizi coinvolti nell'emergenza e sono stati sottoposti allo stesso livello di rischio. Pertanto l'intervento regionale che, come per i professori e ricercatori universitari pone il finanziamento a carico della Regione, è finalizzato ad evitare un'ingiustificata discriminazione nei confronti del personale di cui trattasi in attuazione del principio costituzionale di uguaglianza (Art. 3 Cost.).*

*Inoltre, trattandosi di personale non dipendente non è applicabile il vincolo posto dall'articolo 45 del D.Lgs. 165/2001, secondo cui il trattamento economico fondamentale e accessorio dei pubblici dipendenti è definito dai contratti collettivi di lavoro.*

*Sono esclusi dal beneficio i medici in formazione specialistica reclutati ai sensi dell'art. 2 bis, comma 1, lett. a) e b) e dell'art. 2 ter, comma 5, del decreto legge 17 marzo, n.18, convertito con la legge 24 aprile 2020, n. 27. Si tratta, infatti, o di medici specializzandi reclutati con rapporto di lavoro autonomo in rapporto all'emergenza epidemiologica in atto, per i quali il relativo compenso è già stato definito in rapporto a tale emergenza, ovvero medici specializzandi assunti a tempo determinato con rapporto di dipendenza i quali già percepiscono, o hanno percepito, un trattamento retributivo da parte dell'azienda sanitaria presso cui è stato instaurato il rapporto di lavoro. In entrambe le tipologie contrattuali gli interessati mantengono altresì il trattamento economico previsto dal contratto di formazione specialistica.*

*La quantificazione della spesa indicata nel testo di legge proposto è data dal rapporto tra la spesa totale messa a disposizione della Regione al personale dirigente medico e sanitario e il numero dei medici e sanitari in servizio al 31 dicembre 2020 ex art. 1 del D.L. 18/2020, moltiplicato per il numero dei professori e ricercatori universitari in servizio presso gli enti del SSR alla stessa data e per il numero di medici specializzandi iscritti all'ultimo e penultimo anno di corso delle Università degli studi di Padova e Verona.*

## **RICONOSCIMENTO AI PROFESSORI E RICERCATORI UNIVERSITARI IN ASSISTENZA DEI BENEFICI ECONOMICI PER LO SVOLGIMENTO DI ATTIVITÀ DI CONTRASTO ALL'EMERGENZA EPIDEMIOLOGICA DA SARS-COV-2**

### **Art. 1 - Riconoscimento ai professori e ricercatori universitari in assistenza e agli specializzandi dei benefici economici per lo svolgimento di attività di contrasto all'emergenza epidemiologica da SARS-COV-2.**

1. Ai professori e ricercatori universitari in assistenza operanti nelle aziende e negli enti del Servizio sanitario regionale direttamente impiegati nell'attività di contrasto all'emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del virus SARS-COV-2 è riconosciuto un beneficio economico proporzionalmente corrispondente a quello previsto dai provvedimenti della Giunta regionale che attribuiscono analogo beneficio al personale della dirigenza medica e sanitaria dipendente del Servizio Sanitario Nazionale, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito in legge dall'articolo 1, comma 1, della legge 24 aprile 2020, n. 27.

2. I criteri e le modalità per il riconoscimento delle risorse definiti dai provvedimenti della Giunta regionale di cui al comma 1, per la dirigenza medica e sanitaria dipendente del Servizio Sanitario Nazionale, si applicano anche per il riconoscimento del beneficio economico ai professori e ricercatori universitari in assistenza ai sensi del presente articolo.

3. Il beneficio di cui al comma 1 è riconosciuto anche ai medici specializzandi, iscritti all'ultimo e penultimo anno di corso delle scuole di specializzazione delle Università degli Studi di Padova e Verona, ad eccezione di quelli reclutati ai sensi dell'art. 2 bis, comma 1 lett. a) e b) e art. 2 ter, comma 5 del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito nella Legge 24 aprile 2020, n.27.

4. I criteri e le modalità di erogazione del beneficio di cui al comma 3 sono definiti tramite accordi tra la Regione del Veneto e le Università degli Studi di Padova e Verona.

### **Art. 2 - Norma finanziaria.**

4. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge, quantificati rispettivamente:

a) per i professori e ricercatori universitari in assistenza, in euro 546.954,00 per l'esercizio 2020, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 13 "Tutela della Salute", Programma 01 "Servizio Sanitario Regionale - Finanziamento Ordinario Corrente Per La Garanzia Dei Lea", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2020-2022;

b) per i medici specializzandi, iscritti all'ultimo e penultimo anno di corso delle scuole di specializzazione delle Università degli Studi di Padova e Verona, in euro 803.434,00 per l'esercizio 2020, si fa fronte con le risorse allocate nella Missione 13 "Tutela della Salute", Programma 07 "Ulteriori spese in materia sanitaria", Titolo 1 "Spese correnti" del bilancio di previsione 2020-2022.

### **Art. 3 - Entrata in vigore.**

1 La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione del Veneto.



## INDICE

Art. 1 - Riconoscimento ai professori e ricercatori universitari in assistenza e agli specializzandi dei benefici economici per lo svolgimento di attività di contrasto all'emergenza epidemiologica da SARS-COV-2. ....	3
Art. 2 - Norma finanziaria.....	3
Art. 3 - Entrata in vigore.....	3